

Legge Regionale 7 giugno 2012, n. 9

Sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi antecedenti i saldi

(BURL n. 23, suppl. del 08 Giugno 2012)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-06-07;9

Art. 1

(Sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi antecedenti i saldi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è sospeso per un anno il divieto, previsto dall'articolo 116, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) di effettuare vendite promozionali dei prodotti di cui all'art. 115, comma 1, della l.r. 6/2010 nei trenta giorni antecedenti i periodi di cui all'art. 115, comma 2, della l.r. 6/2010 e, in ogni caso, nel periodo dal 25 novembre al 31 dicembre.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia